



ORIGINALE

11767-2017

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RESI NOTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21505/2013

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. *U767*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. *C.I.*

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente - Ud. 14/09/2016
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21505-2013 proposto da:

ANTONINO

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2016

contro

1761

UNICREDIT SPA in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Dott.sse elettivamente domiciliata in ROMA,

,
, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3036/2013 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/09/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato S ;

udito l'Avvocato per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto.

I FATTI

La s.p.a. Capitalia convenne dinanzi al Tribunale di Roma il notaio Antonio [redacted] esponendo di aver erogato un mutuo ipotecario in favore di tale Giuseppina Baciletti – la quale aveva poi acquistato l'immobile con atto rogato dallo stesso convenuto, che aveva altresì provveduto a perfezionare il predetto contratto di mutuo.

Morosa la mutuataria, ed intrapresa esecuzione sull'immobile, l'attrice apprese dell'inesistenza di un soggetto avente le generalità della Baciletti, e della speculare esistenza di Giuseppina Paciletti - la cui data di nascita corrispondeva a quella dichiarata dalla mutuataria - con conseguente impossibilità di dar seguito alla procedura esecutiva immobiliare.

Il convenuto, nel costituirsi, eccepì che ^{era} stato lo stesso istituto di credito a garantire l'esattezza delle generalità della mutuataria.

Il giudice di primo grado accolse la domanda.

La corte di appello di Roma, investita dell'impugnazione proposta dal notaio, la rigettò.

Avverso la sentenza della Corte capitolina Antonio [redacted] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 6 motivi di censura.

Resiste Unicredit s.p.a. con controricorso.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, nei limiti di cui alla motivazione che segue.

Con il primo motivo, si denuncia *violazione dell'art. 49 della legge 89/1913 e ss. mm..*

Con il secondo motivo, si denuncia *omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti*.

I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, attese l'intrinseca connessione - sono infondati.

La sentenza impugnata, difatti, si conforma ai principi espressi da questo giudice di legittimità in punto di accertamento dell'identità personale tra le parti da parte del notaio, che deve formare oggetto di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale (Cass. 15424/2004, tra le altre), di tal che anche l'esibizione di una carta di identità – nella specie, peraltro, non esaminata dal notaio - o di altro documento equipollente può non risultare da sola sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica (Cass. 8510/1987).

Con apprezzamento di fatto scevro da errori logico-giuridici, la Corte territoriale, valutato correttamente tutto il materiale probatorio rilevante *in parte qua*, ha ritenuto la condotta del notaio non conforme al modello di diligenza imposta dalla norma, specificando come il professionista si fosse limitato a recepire i documenti forniti dalla banca senza operare a sua volta alcun ulteriore accertamento, onde acquisire ulteriori elementi di valutazione circa l'identità della persona che era tenuto, invece, ad identificare compiutamente.

La motivazione si sottrae, pertanto, alle proposte censure.

Con il terzo motivo, si denuncia *violazione dell'art. 1227. I comma, c.c.*

Il motivo è fondato.

Dallo stesso coacervo probatorio che l'ha condotta ad affermare la responsabilità professionale del notaio, la Corte territoriale non ha poi ritenuto di desumere la ulteriore conseguenza dell'indiscutibile predicabilità di una responsabilità concorrente dell'istituto di credito, che, a sua volta, in sede di istruttoria della pratica di mutuo, aveva ommesso del tutto qualsivoglia (seppur necessario) accertamento sull'identità della mutuataria, e senza considerare, ancora, che il mutuo era stato materialmente erogato in favore di un collaboratore dell'istituto di credito, cui la destinataria della somma aveva rilasciato apposita procura speciale.

Con il quarto motivo, si denuncia, *in relazione all'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza per ultrapetizione.*

La doglianza è fondata.

Pur avendo l'odierna resistente specificato l'oggetto della domanda in relazione al suo *quantum*, chiedendo espressamente la restituzione del capitale mutuato con rivalutazione e interessi al tasso legale dall'erogazione del finanziamento, la Corte d'appello, con decisione viziata da evidente ultrapetizione *in parte qua*, ha condannato il notaio al pagamento di una somma comprensiva di capitale ed interessi al tasso fisso del 14,50%, calcolando poi su detto somma gli interessi compensativi, nella specie non richiesti.

Con il quinto motivo, si denuncia *violazione dell'art. 1223 c.c..*

La censura, fondata, è assorbita nell'accoglimento di quella che precede.

Con il sesto motivo, si denuncia *violazione dell'art. 1226 c.c..*

La censura è fondata.



Il ricorrente, con l'atto di appello, aveva espressamente impugnato la statuizione di primo grado, affermando che gli interessi convenzionali non potevano essere liquidati al tasso fisso del 14.50% trattandosi di mutuo a tasso variabile per l'intera durata del contratto. Il giudice di appello ha, in proposito, erroneamente opinato che tale quantificazione fosse frutto di una valutazione equitativa, che il giudice di prime cure aveva invece limitato ai soli interessi compensativi (onde nessuna censura andava mossa, in proposito, da parte dell'appellante), mentre il calcolo degli interessi convenzionali, ancorato a parametri fissi e di agevole rilevazione, non avrebbe potuto essere oggetto, *ipso facto*, di una valutazione che non presentava alcuna difficoltà oggettiva nella liquidazione del danno.

Il ricorso è pertanto accolto quanto al terzo, quarto, quinto e sesto motivo.


La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata nei limiti di cui in motivazione, con rinvio del procedimento alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.


La Corte accoglie il terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, rigetta il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Roma in altra composizione.

Così deciso in Roma, li 14.9.2016

IL CONSIGLIERE ESTENSORE




IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 12 MAG 2017
Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA

